



Ministero dell'Istruzione
LICEO GINNASIO STATALE "DANIELE MANIN"
Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona

TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it

Sistema di Gestione
Qualità
UNI EN ISO 9001
Certificato (EA37)

**A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
DOCENTE ED ATA**

Oggetto: Decreto Legge n.172 del 26 Novembre 2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" del 26 novembre 2021.

Si pubblica, in allegato, il Decreto-legge n.172 del 26/11/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

L'obbligo vaccinale riguarda non solo il Personale scolastico che non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. Il dirigente scolastico è tenuto a verificare, tramite piattaforma dedicata, il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre Istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo suddetto, invitano l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o la richiesta di vaccinazione, o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Tale sospensione non ha natura disciplinare e determina il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione produce i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del lavoratore dell'avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Si ricorda che solo il personale scolastico in possesso di idonea certificazione conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19" è esente dalla campagna vaccinale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93

Allegato: D.L. 172 del 26/11/2021